

STATUTO

CTT NORD - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1

Codice fiscale: 01954820971

Numero Rea: PI - 178090

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2012 - Statuto completo	2
--	---



Dr. Pasquale Marino
Notaio

Allegato L
n° 8523
di Registro

STATUTO CTT NORD S.R.L.

Articolo 1 - Denominazione - È costituita una società a responsabilità limitata denominata "CTT NORD - S.R.L."

Articolo 2 - Sede - La sede legale è nel Comune di Pisa.

Articolo 3 - La durata della Società è stabilita sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050).

Articolo 4 - Oggetto - La società svolge l'attività di organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto, locale, regionale, nazionale ed internazionale, di persone e di merci. L'attività è svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei. La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di mobilità. La società può svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi compreso in particolare:

- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, di officine, di carrozzerie per la riparazione e la revisione dei veicoli, di magazzini di pezzi di ricambio per qualsiasi tipo di veicolo e di carburanti, lubrificanti e pneumatici;
- l'impianto, la gestione e l'esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere;
- la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa a imprese, società o enti che operano in settori simili o collegati;
- l'assistenza tecnica ed amministrativa, compresa la gestione del personale, la consulenza e la gestione direzionale, l'attività di marketing e statistica a società controllate o collegate, oppure da queste ultime controllate o ad esse collegate;
- gli studi, le iniziative e le ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto;
- l'assunzione e gestione di partecipazioni, l'acquisto, la vendita, la permuta di titoli, quote e partecipazioni in genere sia in Italia che all'estero; la detenzione e la gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio; il tutto con la tassativa esclusione di quanto non permesso dalla normativa vigente in materia bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico.
- l'attività di fornitura di servizi aziendali nel campo della consulenza direzionale, del controllo di gestione, della consulenza informatica, ed in generale dell'organizzazione aziendale;
- la produzione, vendita, noleggio di software nonché la fornitura di servizi informatici in hosting e outsourcing; il commercio ed il noleggio di apparecchiature per elaborazione dati, loro componenti ed accessori,

nonché dei relativi software di base o applicativi;

- la fornitura di consulenze tecnico-applicative relative alla installazione, programmazione, analisi ed organizzazione del lavoro e di sistemi informatici;

- la fornitura di assistenza telefonica e/o telematica sull'utilizzo di prodotti applicativi propri e/o di terzi;

- l'attività di elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità generale, contabilità IVA, e contabilità del personale.

La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 5 - Capitale Sociale - Il capitale sociale è di Euro **41.965.914,00 (quarantunomilioninovecentosessantacinquemilanovecentoquattordici virgola zero zero)** e, ai sensi dell'art.2468 c.c., è diviso in quote. Il capitale può essere ridotto mediante restituzione non proporzionale dei conferimenti.

Articolo 6 - Quote di partecipazione - La partecipazione di ciascun socio è proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermi gli speciali diritti attribuiti ai soci dal successivo art. 12, a norma dell'art. 2468, terzo comma, c.c.

A tal fine, per soci fondatori "privati" devono intendersi le persone giuridiche al cui capitale non partecipino, direttamente o indirettamente, enti pubblici, per soci fondatori "pubblici" i soci al cui capitale partecipano enti pubblici.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

I nuovi soci saranno considerati "soci fondatori" a tutti gli effetti del presente statuto. Ai nuovi soci saranno trasferiti i diritti di cui al successivo art. 12 previsti in capo ai soci "pubblici", per le partecipazioni rilevate dai soci pubblici, o ai soci "privati", per le partecipazioni rilevate dai soci privati.

7.2 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, senza che sussista diritto di prelazione e/o necessità di gradimento da parte degli altri

soci;

quanto ai soci pubblici, in favore di enti loro partecipanti;
quanto ai soci privati, in favore di società da essi, fondatori, partecipate.
I nuovi soci saranno considerati "soci fondatori" a tutti gli effetti del presente statuto.

7.3 Ai soci è attribuito il diritto di prelazione limitatamente alle partecipazioni della propria categoria di appartenenza e quindi ai soci pubblici per le quote di altri soci pubblici, ai soci privati per quelle di altri soci privati. Tale diritto di prelazione è concesso, a parità di condizioni, in ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali = per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi o di soci = delle quote, dei diritti di opzione per la sottoscrizione di quote di nuova emissione, di titoli di debito convertibili e di strumenti finanziari. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione. Il socio che intenda cedere o comunque trasferire le proprie quote, diritti di opzione, titoli di debito convertibili o strumenti finanziari, oppure costituire su di essi diritti reali minori, eccettuato il pegno a istituti di credito, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando l'oggetto della cessione, il nominativo dell'interessato all'acquisto, il corrispettivo di cessione, con le relative modalità di pagamento e le ulteriori condizioni e modalità dell'offerta.

Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, ad esempio, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove la alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario verrà determinato con *arbitrium boni viri* da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'arbitratore dovrà comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro venti giorni dalla accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno, in ogni caso, a carico della parte denunziante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal recepimento della comunicazione del denunziante, o, nella ipotesi regolata dal comma precedente, dal recepimento di quella inoltratagli dall'arbitratore, dovrà darne informazione agli altri soci mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, corredandola, nell'ultimo caso, della determinazione arbitratrice.

I soci dovranno esercitare la prelazione mediante comunicazione raccomandata o posta elettronica certificata spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro i quarantacinque giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata o posta elettronica certificata da questi inviata loro ai sensi del comma precedente.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà spedire comunicazione raccomandata o posta elettronica certificata al socio denunziante attestante gli esiti dell'offerta in prelazione.

In caso di esercizio della prelazione da parte di due o più soci, le quote o i diritti di opzione, i titoli di debito convertibili o gli strumenti finanziari ce-

duti si ripartiranno tra i prelazionari in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'esercizio della prelazione sarà efficace solo ove esso riguardi la totalità delle partecipazioni offerte in prelazione.

In ogni caso, le modalità di pagamento saranno uniformemente quelle del versamento dell'intero corrispettivo in contestualità dell'atto di cessione delle partecipazioni, che dovrà aver luogo entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione di esercizio della prelazione, ferma in ogni caso la decadenza di interessi in ragione del tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 2%, a far data dalla comunicazione anzidetta, sino alla effettiva corresponsione.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferimento delle partecipazioni a favore del terzo interessato dovrà intervenire, a pena di decadenza, entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione sull'esito negativo dell'offerta in prelazione.

Diversamente la procedura per l'esercizio della prelazione dovrà essere ripetuta.

7.4 Il soggetto acquirente, ove non rivesta già la qualità di socio fondatore, dovrà riportare il gradimento almeno del 60% dei soci rappresentanti il restante capitale sociale.

7.5 In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali in violazione di quanto disposto ai commi precedenti, impregiudicata la valutazione giudiziale sulla nullità e/o inefficacia dell'atto, l'avente causa non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto sociale e non potrà disporre a sua volta di quanto acquistato, con effetti nei confronti della società.

Articolo 8 - La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9 - Recesso – In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore del o dei restanti soci pubblici o privati ove esistenti, con le modalità ed i termini previste al precedente punto 7.3;
- al rimborso delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge;

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita entro 30 giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo. Ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto ad iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

Articolo 10 - Decisioni dei soci e assemblea generale

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori ;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione delle proposte di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione di emettere titoli di debito.

10.1 Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

L'Assemblea Generale è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Toscana.

10.2 Il potere di convocazione spetta al Consiglio d'Amministrazione o, ove la convocazione sia richiesta da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale anche al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed all'Amministratore delegato, singolarmente considerati e quindi senza necessità di preventiva deliberazione consiliare. L'assemblea può essere altresì convocata dal Collegio sindacale, in caso di impossibilità o inerzia dei soggetti legittimati a norma del comma precedente.

10.3 L'assemblea viene convocata con mezzi che assicurino la ricezione del relativo avviso (posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, e.mail, telefax) almeno quindici giorni prima di quello fissato, presso il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica o il numero fax risultanti dai libri sociali.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti oppure informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ove gli amministratori o i sindaci non partecipino personalmente all'assemblea, ai fini della valida costituzione di questa, dovrà constare da apposita dichiarazione scritta dei predetti, da conservarsi agli atti della società, che essi si considerano informati della riunione e dell'ordine del giorno trascritto in tale dichiarazione e che non si oppongono alla sua trattazione.

10.6 L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, dall'Amministratore delegato, dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare

la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il segretario dell'assemblea, che potrà essere anche non socio, e nei casi di legge, dovrà essere un notaio. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati

delle votazioni.

10.7 L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, da trasmettersi al segretario, con la copia delle eventuali deleghe. La conservazione e trasmissione al segretario dei relativi originali avverrà a cura e sotto la responsabilità del soggetto volta a volta designato dal Presidente dell'assemblea, del che dovrà darsi conto a verbale.

10.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

10.9 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e

il capitale rappresentato da ciascuno, con menzione degli accertamenti fatti dal Presidente in ordine alla loro legittimazione; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

10.10 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione – che potrà essere effettuata con lo stesso avviso di convocazione e non potrà essere tenuta lo stesso giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto il quorum deliberativo è elevato al 60% del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Anche per le delibere di cui al successivo patto 10.11, l'assemblea delibera col voto di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Nei casi in cui, per legge o in virtù dei presenti patti sociali, il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

10.11 L'assemblea dei soci può deliberare, col voto di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale, un aumento di capitale in natura, mediante conferimento di rami di aziende di aziende di Trasporto pubblico locale (TPL), aziende di servizio al TPL, quote di partecipazione in società operanti nel TPL, immobili strumentali al TPL. È facoltà del socio di partecipare all'aumento di capitale conferendo in parte o in toto denaro.

L'aumento del capitale può essere non proporzionale e può anche attuarsi mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La mancata sottoscrizione o esecuzione da parte di uno o più soci nel termine fissato dall'assemblea dell'aumento di capitale suddetto darà luogo alla sospensione dei particolari diritti ad esso/essi spettanti ai sensi dell'art. 2468 comma 3 C.C. (e dei quali è detto al successivo art. 12.1), che nel tempo di tale sospensione saranno esercitati dal o dai residui soci della medesima categoria sociale - pubblica, o dei privati fondatori - nei sensi precisati dallo Statuto.

10.12 Il socio che veda sospesi i propri particolari diritti ai sensi del comma che precede avrà facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla società, come disposto all'art. 9 del presente statuto, entro i successivi tre anni. In caso di esercizio del recesso, i particolari diritti di cui sopra si accresceranno definitivamente al od ai residui soci della medesima categoria sociale - pubblica, o dei privati fondatori - nei sensi precisati dallo Statuto.

Articolo 11 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine, la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 12 - Amministrazione

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dieci, anche non soci. La nomina, così come la revoca, degli Amministratori, spetta alla decisione dei soci; questa stabilisce altresì la durata della loro carica.

Quanto sopra con le seguenti limitazioni tutte convenute, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.:

- i soci fondatori "pubblici" nominano la metà dei consiglieri, fra i quali, indicandoli nominativamente, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- i soci fondatori "privati" nominano la metà dei consiglieri fra i quali, indicandolo nominativamente nominano l'amministratore delegato, che opera per le materie di seguito specificate.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto, per legge o per statuto, è riservato alla competenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni:

- formalizzazione della nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato in conformità al presente articolo 12.1
- approvazione del piano strategico;
- approvazione del budget di gestione;

- approvazione del piano degli investimenti;

- approvazione dell'organigramma funzionale;

- approvazione della politica tariffaria;

- partecipazione alle gare e approvazione dei contratti di servizio;

- approvazione delle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione, scorporo, conferimento o costituzione di società o altri enti, anche, per quanto di ragione, con riferimento alle partecipate;

- designazione gli amministratori delle società comunque partecipate.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società nei rapporti con gli Enti Locali e con i soci, relaziona al consiglio di amministrazione sull'andamento delle società partecipate, coordina i lavori del consiglio.

Il Presidente rappresenta la società nelle Associazioni datoriali di categoria ed in tutti gli organismi che abbiano ad oggetto materie a lui delegate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la delega alla direzione finanza, compresa la nomina del direttore, verifica l'andamento gestionale in relazione ai piani strategici, industriali e finanziari, e congiuntamente all'Amministratore Delegato sovrintende al servizio controllo di gestione.

L'amministratore delegato sovrintende ed ha le deleghe alle funzioni di coordinamento ed indirizzo ed è competente per la ordinaria amministrazione della società. A tal fine sono considerate straordinaria amministrazione le operazioni che non siano previste nel budget gestionale o di valore unitario o complessivo superiore alla decima parte del capitale sociale. L'Amministratore Delegato ha la facoltà di promuovere, concludere e risolvere contratti di ogni genere e quant'altro afferente all'attività della società compresa la politica delle assunzioni e dei licenziamenti. Egli è inoltre competente per la direzione, selezione e formazione del personale alle dipendenze della società, ivi compresa la assunzione e/o nomina e la cessazione del rapporto di lavoro, anche dei dirigenti; egli è altresì incaricato della gestione delle relazioni industriali, compresa la conduzione delle trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sottoponendo le ipotesi di accordo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Ha la delega alle attività legate al trasporto pubblico locale ed a tutte le attività di business esercitate dalla società, compresi gli affitti di rami o intere aziende ed i servizi amministrativi/contabili per i soci e conto terzi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, congiuntamente predispongono la documentazione e gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e decidono - anche disgiuntamente nei casi di conclamata urgenza - in ordine alle liti attive e passive dinanzi alle magistrature civili, amministrative e tributarie, anche superiori, conferendo il relativo incarico ad avvocati.

12.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Regione Toscana, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Vice Presidente, dall'amministratore delegato, o da due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica agli indirizzi risultanti dai libri sociali, almeno quattro giorni prima della riunione; solo in caso di seria e comprovata

urgenza il termine anzidetto potrà essere ridotto alla metà;

il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio Sindacale.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere a ciò designato dai presenti; chi presiede l'adunanza nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

12.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Esse richiedono peraltro il diverso quorum costitutivo e deliberativo della metà più due dei Consiglieri in carica per le materie riservate alla competenza consiliare dal precedente articolo 12.1 quarto comma e dei quattro quinti dei Consiglieri in carica per le decisioni relative alla partecipazione alle gare.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvedano alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze da trasmettersi al segretario.

Le votazioni avverranno per voto palese.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso. Le decisioni adottate con le modalità di cui al comma che precede devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori provvedendosi alla conservazione dei documenti sottoscritti.

12.5 Il compenso del Presidente, dell'Amministratore delegato e dei consiglieri è stabilito dall'assemblea dei soci. Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

La mancata formalizzazione da parte del Consiglio d'Amministrazione - nella prima adunanza successiva alla deliberazione assembleare di cui al precedente art. 12.1, commi secondo e terzo - della nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o del Vice Presidente e/o dell'Amministratore munito delle deleghe statutarie comporterà la automatica ed insanabile decadenza del Consiglio medesimo.

12.6 Tutte le attribuzioni statutarie del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono esercitate vicariamente dal Vice Presidente in caso di effettiva assenza o comprovato impedimento del primo, eccezion fatta per

gli speciali poteri di cui al precedente articolo 12.2, primo e terzo comma, che sono invece funzionalmente attribuiti alla persona del solo Presidente.

Articolo 13 - La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Rappresentanza della società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società, sostanziale e processuale. Anche all'Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società limitatamente alle materie oggetto di delega. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza sostanziale e processuale spetta vicariamente al Vice Presidente.

Articolo 15 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e tributarie commesse dagli amministratori nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume le relative obbligazioni con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 16 - Collegio Sindacale -

Ove ne ricorrano le condizioni verrà nominato l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'eventuale organo collegiale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti:

(i) ai soci privati fondatori è riservata la decisione circa la nomina del Presidente del Collegio e di un supplente; (ii) ai soci pubblici è riservata la decisione circa la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.

L'assemblea potrà attribuire al collegio sindacale la revisione legale dei conti così come previsto dall'art. 2409 bis del codice civile, in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel competente Registro.

Articolo 17 - Finanziamenti soci e titoli di debito

17.1 La società può emettere titoli di debito sempre nel rispetto della disciplina creditizia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci; la relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio.

Articolo 18 - Esercizio sociale e bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono menzionare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Articolo 19 - Utili - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione -

20.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto sociale.

20.2 verificandosi una delle cause di scioglimento della società l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetti la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

21. Clausola generale.

L'eventuale nullità di clausole o parti del presente Statuto non comporterà in nessun caso la nullità totale di questo, avendo le parti attentamente valutato e considerato, con riferimento a tutti i patti sociali, il loro premiente interesse alla conservazione dell'atto.

22. Conciliazione e arbitrato CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.Lgs 5/2003.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Firenze.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera di Commercio di Firenze.

L'Arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

F.to Alfredo Fontana

F.to Pasquale Marino Notaio